

RG 2755 / 2017

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Contratti
bancari(depo
sito bancario,
etc)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Civile

Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, Dott.ssa Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2755/2017 R.G.,

TRA

P.L. COSTRUZIONI SRL, (P.IVA:01288420555) in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Picchio Siro nonché il Sig. PICCHIO SIRO personalmente (CF:PCCSRI57T09E045R) rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Bacchi del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia come da delega in calce all'atto di opposizione

OPPONENTI



CONTRO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING E FACTORING, BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE S.p.A., con sede in Siena, Via Aldo Moro n. 11/13, Partita IVA 01073170522 –in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale ai rogiti Notaio Antonluigi Magi del 04.04.2017, dagli Avv.ti Alessandro Fantini e Paolo Rosini del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Siena, Via Banchi di Sopra n. 48;

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo

All'udienza del 20 maggio 2020 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Parte opponente : "accertare e dichiarare per le ragioni espresse in narrativa gli errati addebiti di euro 132.946,17 per la violazione delle norme sopra richiamate e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e /o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni espresse in narrativa

- Accertare e /o dichiarare la inesistenza e /o la nullità delle garanzie per le ragioni espresse in narrativa con ogni conseguenza di legge in capo ai garanti.

Con vittoria di spese ed onorari di causa di cui ci si dichiara antistatari".

Parte opposta in tesi: respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi espressi in atti, e pertanto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siena in data Siena in data 19.05.2017, D.I n. 839/2017, RG n. 1672/2017;

- in ipotesi: respingere l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi espressi in atti e condannare comunque, la P.L. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. e P. Iva. 01288420555), con sede legale in 05024 Giove (TR) Via Cupa n. 133, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Sig. Maurizio Lattanzi (C.F. LTTMRZ60D01E45W), residente in 05024 Giove (TR), Vocabolo Poggio Iago n. 173, ed anche il Sig. Siro Picchio (C.F. PCCSRI57T09E045R), residente in 05024 Giove (TR) Corso Mazzini n. 10, in proprio quale fideiussore solidale della debitrice principale all'importo di € 36.315,93, oltre ulteriori interessi di mora sul capitale (€28.573,84) al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di otto punti percentuali annui (ex art. 7 delle



condizioni particolari del contratto) dal 30.03.2017 sino al giorno dell'effettivo saldo, ovvero al diverso importo che sarà accertato in corso di causa, ovvero ritenuto di giustizia dall'Ill.mo Giudicante ovvero secondo equità, comunque in ogni caso oltre interessi di mora al tasso convenzionale ovvero al tasso legale.

In ogni caso: Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

Fascicolo trasmesso al giudice per la decisione in data 10 settembre 2020

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.

Occorre innanzitutto delimitare il thema decidendum sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti .

Orbene parte opponente ha formulato le proprie conclusioni come in atto di opposizione ed ha pertanto rinunciato all'eccezione di nullità della fideiussione per contrarietà allo schema ABI , eccezione che non dovrà essere presa in esame neppure al fine di decidere della sua tardività . La narrativa richiamata dall'opponente nelle conclusioni è infatti quella di cui all'atto di citazione che , in ordine alla fideiussione così recita *Manca nella vicenda che ci occupa alcun tipo di garanzia fideiussoria e comunque la stessa se sussistente in ipotesi dovrà essere dichiarata estinta ex art.1957 c.c. L'onere della prova grava interamente su controparte*

1. Tanto premesso e in via preliminare, parte opponente asserisce la nullità del decreto ingiuntivo e quindi l'improcedibilità per violazione della clausola compromissoria prevista nel contratto di *leasing* oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

A tal fine, infatti, richiama l'art.8 del suddetto contratto, rubricato "*Clausola Arbitrale*", nella parte in cui dispone che "*in deroga a quanto previsto dall' art. 22 delle condizioni generali di contratto, nel caso insorgano controversie tra le parti o loro aventi causa in ordine alla validità interpretazione, esecuzione, risoluzione e scioglimento per qualsiasi causa del contratto, in qualsiasi momento, anche successivamente alla cessazione del contratto stesso, queste verranno rimesse alla decisione rituale di un collegio di tre arbitri che dovranno essere persone qualificate iscritte in Albi Professionali*".

- 1.2. L'eccezione non merita accoglimento.

La suddetta clausola compromissoria, collocata all'art.8 del contratto di *leasing* stipulato dalle parti dell'odierno giudizio, nell'ultimo periodo, fa "*salva in ogni caso*



la facoltà per la Concedente di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il pagamento dei propri crediti pecuniari derivanti dal presente contratto. Per quest'ultima ipotesi la Concedente potrà scegliere alternativamente il Foro di Siena, quello del capoluogo della provincia ove ha sede la filiale della Concedente che ha curato la stipula del presente contratto ovvero quello di residenza o domicilio dell'Utilizzatore".

Per effetto, risulta pienamente legittima la scelta di parte opposta di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il recupero dei propri crediti pecuniari.

2. Passando al secondo profilo di merito, parte opponente asserisce la presenza di usura oggettiva ai sensi della Legge n. 108/96

2.1. La domanda non merita accoglimento.

In ordine agli interessi moratori, la questione giuridica rilevante attiene all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso degli interessi moratori ed il criterio di determinazione del TEG.

Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. in Legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).

Purtuttavia, rileva la giudicante, in adesione all'orientamento prevalente del Tribunale adito, che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato; pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.

Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003, 350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è plausibile l'assunto che gli interessi di mora



siano assoggettati al tasso-soglia). Il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione e la circostanza che il ritardo colpevole ... non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).

Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ. 23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:

- a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli interessi ... promessi o convenuti, a qualunque titolo quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
- b) l'art. 644 c.p. statuisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari" senza distinzioni tra tipologie di interessi;
- c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
- d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora)

Tuttavia, in accoglimento del primo orientamento, si rileva ulteriormente che non vale in contrario richiamare la nota sentenza della Corte di cassazione n. 350 del 9/1/2013, in cui non si afferma di doversi procedere al cumulo tra i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio ai fini della verifica del rispetto della soglia antiusura, ma solamente che occorre verificare l'usurarietà anche degli interessi di mora, principio già in precedenza affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 5286 del 22/4/2000; Cass. n. 5324 del 4/4/2003).

Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolare, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo.

Tale lettura pare confermata dalla recentissima decisione della Suprema Corte della Cassazione (n.2686/2019) che conferma la diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo costituisce



la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta.

L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., rappresenta, invece, il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno.

Il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. prevede, però, che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore risarcimento.

La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.).

È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi.

La Corte ha quindi espresso, in relazione al cumulo, il seguente principio di diritto: "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare.". La recentissima Cass. Sezioni unite 1957/2020 non incide sulla presente decisione, tenuto conto di quanto indicato dal ctu e di seguito, per chiarezza, riportato:

Per individuare il tasso soglia occorre fare riferimento al Tasso Effettivo Globale Medio rilevato dalla Banca d'Italia per il III trimestre 2004 per la specifica categoria di operazioni (leasing di valore superiore a Euro 50.000,00), pari a 5,60 (allegato 3) maggiorato di 2,1 punti percentuali come espressamente indicato nel que-sito. Si tratta come è noto della maggiorazione media, rilevata da Banca d'Italia, tra tassi effettivi globali medi comprensivi degli interessi di mora e quelli che non includono gli interessi di mora; ordinariamente adottata dalla Banca d'Italia stessa di una unità.

Invero, dal punto di vista formale, fino al 31/12/2003 il Tasso Ufficiale di Riferimento era determinato formalmente dalla Banca d'Italia (allegato 4) mentre



dal 1/1/2004 è stato determinato nell'ambito dei controlli sulle procedure degli intermediari.

Su tale TEG maggiorato, pari a 7,70, va applicato l'aumento del 50% fino determinare un tasso soglia pari a 11,55%.

Da quanto sopra deriva che gli interessi di mora previsti dal contratto di leasing non superano i limiti stabiliti dalla L. 108/1996.

Gli interessi corrispettivi previsti nel contratto di leasing sono commisurati al Tasso Annuo Effettivo del 3,9287%; mentre il tasso limite stabilito ai sensi della L. 108/1996, alla data di stipula del contratto deve essere individuato nella misura di 8,40%.

Gli interessi moratori previsti nel contratto di leasing sono commisurati, alla data di stipula del contratto, al tasso di interesse del 10%; mentre il tasso limite stabilito ai sensi della L. 108/1996, alla data di stipula del contratto deve essere individuato nella misura di 11,55%.

Pertanto gli interessi corrispettivi e moratori singolarmente considerati previsti dal contratto di leasing non superano i limiti stabiliti dalla L. 108/1996.

L'opposizione non può trovare accoglimento .

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo (per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) sono poste a carico di parte opponente così come le spese di ctu liquidate in corso di causa e fatta salva la solidarietà nei confronti del consulente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo
- Condanna gli opposenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di parte opposta, nella somma complessiva di euro 13.430,00_ per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA, come per legge oltre al pagamento delle spese di ctu come liquidate in corso di causa

Così deciso in Siena, il 30 settembre 2020.

Il Giudice

Dott.ssa Marianna Serrao



